

Marcatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Sui prodotti da costruzione (oltre 150 attualmente, ed altri 46 nell'arco 2004-2005) è diventata obbligatoria la Marcatura CE che impone il rispetto dei requisiti prestazionali del prodotto secondo le norme UNI EN vigenti in materia.

Destinatari di tale norma sono i **produttori** per i quali la mancata applicazione della Marcatura CE impone la **non vendibilità** del prodotto stesso, con tutti i danni economici e di immagine che si può ben immaginare.

Giova sottolineare che l'obbligo dell'apposizione della marcatura grava sul produttore con stabilimento in Europa, mentre rivenditori ed utilizzatori (tipo le **imprese edili o rivendite di materiali edili**) hanno solo l'obbligo di richiedere la documentazione relativa al marchio CE del prodotto acquistato e **consegnarla** al Committente dell'opera o Direttore dei lavori della stessa.

Tra i prodotti per cui vige già l'obbligo della marcatura, o che lo sarà entro il 2004, ricordiamo:

1. inerti ed aggreganti per il calcestruzzo, conglomerati bituminosi, malte, massicciate;
2. cemento;
3. prodotti geo-tessili ;
4. impianti sollevamento acque;
5. accessori per serramenti;
6. prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
7. isolanti termici per l'edilizia di tutti i tipi;
8. calce;
9. lastre e cubetti di pietra per pavimentazioni esterne;
10. impianti fissi antincendio;
11. camini;
12. massetti e materiali per massetti;
13. elementi strutturali;
14. elementi per muratura;
15. apparecchi sanitari;
16. piastrelle in ceramica;
17. tubi in metallo;

e molti altri.

Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi cosa che sia stabilmente incorporata nella costruzione realizzata e nelle opere di ingegneria civile.

Le pagine seguenti sono utili per chi deve apporre la Marcatura CE sui propri prodotti.

Marcatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della conformità ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) sono indicati nell'Allegato III, paragrafo 1 della CPD stessa.

La Tabella di seguito riportata sintetizza le principali informazioni necessarie per ogni tipologia di Sistema di Attestazione della Conformità, a partire dal meno complesso.

SISTEMA	COMPITI DEL PRODUTTORE	COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO	BASE PER L'AFFISSIONE DELLA MARCATURA CE
4	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) ¹ ; Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).		Dichiarazione di Conformità del Produttore.
3	Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).	Dichiarazione di Conformità del Produttore.
2	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT); Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).	Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).
2+	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT); Controllo del Processo di Fabbrica (FPC); Prove su Campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).
1	Controllo del Processo di Fabbrica (FPC); Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della fabbrica e del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto.
1+	Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della fabbrica e del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica. Prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto.

Come è possibile notare dalla tabella sopra riportata sono ben distinti i Compiti del Produttore dai Compiti dell'Organismo Notificato.

¹ Per le varie sigle (ITT, FPC ecc. vedi spiegazione in fondo al presente documento)

Marcatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Nel **Sistema 4** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, e dello sviluppo ed implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). Questi due elementi, senza l'intervento di un Organismo esterno, sono la base per la Dichiarazione di Conformità fatta dal produttore stesso che, a sua volta, costituisce l'unico elemento per il rilascio della Marcatura CE sul prodotto.

Nel **Sistema 3** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dello sviluppo e dell'implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), in conformità alla Norma di riferimento. Le Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT) vengono fatte fare dal Produttore all'Organismo di Certificazione Notificato. Il rilascio della Marcatura CE sul prodotto in oggetto avviene sulla base di una Dichiarazione di Conformità fatta dal Produttore stesso.

Nel **Sistema 2** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, e dello sviluppo ed implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC). L'Organismo di Certificazione Notificato deve condurre un'Ispezione iniziale, secondo modalità e regolamenti stabiliti, volta a valutare il Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), implementato dal Produttore nella fabbrica oggetto di verifica. La Marcatura CE viene rilasciata sulla base della Dichiarazione di Conformità del Produttore e sulla valutazione positiva, e successiva Certificazione, del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Nel **Sistema 2+** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dell'esecuzione delle Prove Iniziali di Tipo sul prodotto (ITT), in conformità alla Norma di riferimento, dello sviluppo ed implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione di prove su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo di Certificazione Notificato deve condurre, oltre a un'Ispezione iniziale, secondo modalità e regolamenti stabiliti, volta a valutare il Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) implementato dal Produttore nella fabbrica oggetto di verifica, una sorveglianza continua. La Marcatura CE viene rilasciata sulla base della Dichiarazione di Conformità del Produttore e sulla valutazione positiva, e successiva Certificazione, del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Nel **Sistema 1** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dello sviluppo ed implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione di prove su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo di Certificazione Notificato, a sua volta, è responsabile delle Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT), dell'Ispezione iniziale, volta a valutare la fabbrica in oggetto ed il relativo Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), della Sorveglianza continua per la valutazione e l'approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Nel Sistema 1 la Marcatura CE viene rilasciata sulla base della solita Dichiarazione di Conformità del Produttore e del Certificato di Conformità del Prodotto rilasciato dall'Organismo di Certificazione Notificato.

Marcatatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Nel **Sistema 1+** il Produttore, per ogni sito produttivo (se presenti più di un sito), è responsabile dello sviluppo ed implementazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e dell'esecuzione di prove su campioni di prodotto (secondo un programma stabilito e definito). L'Organismo di Certificazione Notificato, a sua volta, è responsabile delle Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT), dell'Ispezione iniziale, volta a valutare la fabbrica in oggetto ed il relativo Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), della Sorveglianza continua, per la valutazione e l'approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), e delle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere.

Nel Sistema 1+ la Marcatatura CE viene rilasciata sulla base della solita Dichiarazione di Conformità del Produttore e del Certificato di Conformità del Prodotto rilasciato dall'Organismo di Certificazione Notificato.

La Certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica, che deve accompagnare la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal Produttore, secondo i Sistemi 2 e 2+, si basa su una Verifica Iniziale (Sistemi 2 e 2+) e su una Sorveglianza continua (solo per il Sistema 2+).

L'iter che viene seguito per rilasciare e mantenere il Certificato relativo al Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), è suddiviso in quattro principali "fasi operative":

1. applicazione del produttore (e di ogni sito produttivo che richiede la Certificazione),
2. l'ispezione iniziale della fabbrica e dell'FPC,
3. l'emissione del Certificato,
4. la continua sorveglianza dell'FPC (solo per il 2+).

Prima di procedere con l'ispezione iniziale di ogni fabbrica (unità produttiva) e dell'FPC, ORGANISMO NOTIFICATO provvede ad una verifica documentale del Manuale del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) e di altri relativi ed eventuali documenti.

ORGANISMO NOTIFICATO è responsabile di informare il produttore circa le non conformità trovate e di richiedere le azioni correttive ed una versione aggiornata (corretta, revisionata) dei documenti verificati.

Nel momento in cui la documentazione viene accettata (Modulo di Domanda e Documenti allegati), viene concordata una data per l'ispezione iniziale della fabbrica in oggetto (delle fabbriche, se più di una) e dell'FPC. Durante questa ispezione iniziale, ORGANISMO NOTIFICATO dovrà investigare se il sistema documentato viene implementato in conformità con i requisiti delle Norme di riferimento, secondo una check-list, opportunamente preparata, che supporta l'ispettore in questi compiti. Le informazioni che vengono trovate non conformi, sono classificate come Osservazioni, Raccomandazioni e Non Conformità e sono riportate al termine dell'ispezione iniziale.

Le prove iniziali sul prodotto (ITT) non rientrano nel Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), ma devono essere compiute dal produttore in conformità con i metodi di prova descritti nella Norma di riferimento.

Marcatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Il contenuto delle prove iniziali sul prodotto (ITT) è una responsabilità del produttore e ORGANISMO NOTIFICATO dovrà vedere l'evidenza dell'ITT al fine di verificare i risultati prodotti dal Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) per analogia e credibilità.

ORGANISMO NOTIFICATO rilascia un Certificato di Controllo del Processo di Fabbrica (FPC), dopo che l'ispezione iniziale è stata condotta con un esito positivo.

Nel caso in cui siano state riscontrate delle non conformità durante l'ispezione iniziale, queste, e le eventuali raccomandazioni, devono essere sistemate entro un determinato periodo di tempo concordato.

Viene rilasciato un Certificato che copre quei tipi di aggregati richiesti dal produttore come definito nella parte appropriata della Norma EN di riferimento, finché i prodotti vengono prodotti sotto il medesimo Sistema di Controllo del Processo di Fabbrica (FPC).

Per ogni fabbrica (sito produttivo) viene rilasciato un singolo certificato, indipendentemente dal numero di aggregati prodotti.

Un produttore può usare il Modulo di Domanda per richiedere a ORGANISMO NOTIFICATO Italia un'estensione del Certificato per altri tipi di prodotti che soddisfano differenti specifiche tecniche ma che sono realizzati sotto il solito sistema di FPC nella medesima fabbrica.

Per ogni fabbrica viene rilasciato un singolo certificato, indipendentemente dal numero di aggregati prodotti.

Glossario degli acronimi impiegati:

ITT = prove iniziali sul prodotto. Si tratta di eseguire prove ed analisi di laboratorio tese ad accertare le caratteristiche chimico fisiche e prestazionali del prodotto.

FPC = controllo del processo di fabbricazione. Il produttore deve organizzarsi, in proprio o attraverso laboratorio qualificato, per eseguire secondo piani di campionamento prestabiliti le stesse prove condotte nella fase ITT, redigendo apposita procedura interna che disciplini tali modalità di campionamento ed esecuzione, nonché la gestione delle non conformità emerse in sede di fabbricazione.

Organismo notificato = laboratorio o Ente di certificazione autorizzato dal Ministero delle infrastrutture a compiere sopralluoghi ed analisi per verificare che quanto asserito dal produttore sia veritiero. Esso esercita la sorveglianza dell'FPC (Sistema 2+) sulla base dei requisiti delle Norme di riferimento e sulla base dell'ispezione iniziale della fabbrica e dell'FPC.

Almeno una volta l'anno deve essere eseguita un'ispezione dell'FPC.

Marcatura CE - Prodotti da Costruzione – Nota informativa Luglio 2004

Nel caso in cui un'Azienda operi con molti siti produttivi sotto lo stesso FPC, vengono applicati i regolamenti IAF che regolano la periodicità delle visite a campione presso gli stessi.

Tutte le fabbriche (unità produttive) devono essere visitate all'interno del periodo dei tre anni.